



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

A TUTTI I CLIENTI – loro sedi

Comunicazione dei dati delle fatture riferite al primo semestre 2017 - Differimento al 5.10.2017 e ulteriori chiarimenti

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

1 PREMESSA

In data 25.9.2017 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 il DPCM 5.9.2017, che ha ufficializzato la **proroga al 28.9.2017 del termine per la trasmissione dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017, ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010.**

Tuttavia, con un comunicato stampa diffuso lo stesso giorno, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che le comunicazioni trasmesse entro il 5.10.2017 saranno considerate tempestive e che gli Uffici avranno la possibilità di valutare la non applicazione delle sanzioni per le comunicazioni trasmesse oltre il 5.10.2017, ma comunque entro 15 giorni dall'originaria scadenza.

2 TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Per l'anno 2017, la comunicazione deve essere predisposta dai soggetti passivi IVA con riferimento ai dati delle fatture relative a ciascun semestre.

Il DPCM 5.9.2017 ha disposto la proroga al 28.9.2017 del termine per la trasmissione dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017, originariamente fissato al 16.9.2017 ai sensi dell'art. 4 co. 4 del DL 193/2016.

Detta proroga era stata annunciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa 1.9.2017 n. 147 ed è valida anche ai fini della trasmissione opzionale della comunicazione dei dati delle fatture da parte dei soggetti che hanno aderito al regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 7.9.2017 n. 172).

La trasmissione dei dati relativi al secondo semestre 2017, invece, deve essere effettuata entro il 28.2.2018.

2.1 ULTERIORE DIFFERIMENTO DEL TERMINE AL 5.10.2017

In considerazione dei problemi sopravvenuti nel funzionamento del servizio *web* per la trasmissione della comunicazione (servizio "Fatture e Corrispettivi"), sospeso dal 22.9.2017 al 25.9.2017, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato, **con il comunicato stampa 25.9.2017 n. 180, l'emanazione di un provvedimento direttoriale con il quale verrà stabilito che le comunicazioni delle fatture relative al primo semestre 2017, ove trasmesse entro il 5.10.2017, saranno considerate tempestive.**

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

3 REGIME SANZIONATORIO

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 2-*bis* del DLgs. 471/97, pari a:

- 2,00 euro per ciascuna fattura, fino a un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;
- 1,00 euro per ciascuna fattura, fino a un massimo di 500,00 euro per ciascun trimestre, se il soggetto passivo IVA, entro 15 giorni dalla scadenza prevista, trasmette correttamente la comunicazione precedentemente omessa o errata.

Secondo quanto chiarito, da ultimo, con la ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 104, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97 per regolarizzare le eventuali violazioni e il ravvedimento si applica:

- sulla sanzione ridotta, qualora la correzione della comunicazione avvenga entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza;
- sulla sanzione piena, qualora la correzione della comunicazione avvenga oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

Comunicazioni trasmesse entro il 13.10.2017

Con riferimento all'invio della comunicazione relativa al primo semestre 2017, il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 25.9.2017 ha affermato che:

- **le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione dei dati entro il termine del 5.10.2017, in quanto tali comunicazioni saranno considerate comunque tempestive;**

ove gli Uffici dovessero riscontrare obiettive difficoltà per i contribuenti, avranno la possibilità di non applicare le sanzioni nelle ipotesi in cui la violazione derivi da meri errori materiali e/o l'adempimento sia stato effettuato dopo il 5.10.2017, ma comunque entro i 15 giorni dall'originaria scadenza, che coincide con il termine prorogato del 28.9.2017; pertanto, anche per le comunicazioni trasmesse entro il 13.10.2017 **potrebbero** non essere applicate sanzioni.

Ringraziando della fiducia accordata, siamo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento al riguardo.

Cordialmente salutiamo.

Seregno, 26 settembre 2017

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it